

Appendice

del Regolamento
per il funzionamento del consiglio comunale

Disciplina delle sedute
in videoconferenza e della registrazione
delle riunioni

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari in videoconferenza, nonché le registrazioni delle riunioni tradizionali “in presenza”, svolte in sala consiliare.
2. Le riunioni tradizionali “in presenza” continuano ad essere normate dal Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

Articolo 2 – Modalità di riunione

Il consiglio comunale e le commissioni consiliari possono riunirsi, oltrechè in modalità tradizionale detta “in presenza” che richiede la partecipazione fisica dei componenti presso la sede municipale anche con la partecipazione in videoconferenza dei componenti, collegati da remoto; in tal caso, in via convenzionale, le sedute si intendono effettuate anch'esse presso la sede del comune.

Articolo 3 – Riprese audio video delle sedute

1. Le riunioni del consiglio e delle Commissioni consiliari, fatte salve le eccezioni normate dal “Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale”, sono pubbliche.
2. Le riunioni di cui sopra, svolte sia in videoconferenza sia in presenza presso la sala consiliare possono essere video registrate e, in quanto pubbliche, i relativi files audio e video sono resi noti mediante pubblicazione nell'apposita piattaforma dal sito istituzionale dell'ente.
3. Le riunioni svolte in presenza presso la sala consiliare sono accessibili già durante lo svolgimento dei lavori, in diretta streaming, a mezzo della piattaforma web adibita cliccabile al link indicato nel sito istituzionale dell'ente. Le video registrazioni delle riunioni in videoconferenza saranno disponibili nei giorni successivi sulla stessa piattaforma web adibita.

Articolo 4 – Dei lavori

1. Il segretario comunale o il presidente della Commissione consiliare (o vice) svolge l'appello in avvio di seduta.
2. Il segretario o il presidente della Commissione consiliare (o vice) accerta, tramite l'audio ed il video, l'identità del componente.
3. L'appello potrà essere ripetuto nel corso della riunione, per accertare continuità e qualità della connessione di tutti i partecipanti, ogniqualvolta il presidente lo ritenga opportuno.
4. Le deliberazioni sono approvate per appello nominale.
5. Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria, così come il quorum deliberativo.

Articolo 5 – Tutela della privacy

1. Il presidente del consiglio, o il presidente della Commissione consiliare (o vice) in avvio di seduta, rammenta ai partecipanti che i lavori sono registrati, che i files audio e video saranno resi

noti mediante pubblicazione e, ove previsto, che i lavori in presenza sono diffusi in diretta streaming per assicurarne la massima trasparenza e la pubblicità.

2. Al fine di assicurare la sola ripresa dei componenti del Consiglio comunale, gli Assessori, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti (come i componenti di organismi dell'Ente stesso) che partecipano alle sedute in presenza ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti del Consiglio comunale. Può essere soggetto a video ripresa chiunque transiti nella suddetta area.

3. La trasparenza e la pubblicità dei lavori consiliari sono finalità di rilevante interesse pubblico a norma dell'art. 2-sexies, comma 2 lett. f), del d.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018), che giustificano la registrazione e la diffusione dell'audio e del video delle riunioni.

4. Durante la trattazione di argomenti da esaminare in seduta segreta, indicati nell'ordine del giorno, la registrazione audio e video deve essere sospesa, così come è sospesa l'eventuale diretta streaming. La trattazione degli argomenti riservati non può essere pubblicata.

5. Nella sala consiliare sono esposti avvisi, ben visibili, che riportano il simbolo della videocamera", rivolti ai componenti ed al pubblico, nei quali si rende nota la presenza e l'attivazione delle videocamere di registrazione dei lavori del collegio ed il conseguente trattamento dei dati personali a norma dell'art. 2-sexies, comma 2 lett. f), del d.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018).

6. Non può essere vietata la registrazione e la diffusione delle immagini e dell'audio da parte delle televisioni locali e nazionali.

Articolo 6 - Entrata in vigore

1. La presente appendice è stata approvata a maggioranza assoluta dal consiglio ed entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione d'approvazione.

2. Il presente atto sostituisce ed abroga ogni precedente disposizione disciplinante la videoregistrazione dei lavori del Consiglio comunale.

3. Il regolamento unitamente alla presente appendice è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, in "amministrazione trasparente", "disposizioni generali", "atti generali", sino alla sua abrogazione e sostituzione.

4. Per quanto non espressamente disciplinato con la presente appendice si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali e si intende integrato con le disposizioni di legge, dello Statuto e dei regolamenti comunali vigenti, relative al diritto alla riservatezza e al diritto di accesso ai documenti amministrativi, nonché con il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Informativa

Ai sensi del

Regolamento (UE) 2016/679

La presente “Informativa” è redatta ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – RGPD)

Trattamento: Registrazione e diffusione delle immagini e dell’audio dei lavori del consiglio comunale

Ai sensi degli artt. 3 e 5 dell’Appendice del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale sulla “disciplina delle sedute in videoconferenza e della registrazione delle riunioni”, approvata con deliberazione n. _____ dell’11 luglio 2022, si rende noto che:

- Le riunioni svolte sia in videoconferenza sia in presenza presso la sala consiliare possono essere video registrate e, in quanto pubbliche, i relativi files audio e video sono resi noti mediante pubblicazione nell’apposita piattaforma dal sito istituzionale dell’ente.
- Le riunioni svolte in presenza presso la sala consiliare sono accessibili già durante lo svolgimento dei lavori, in diretta streaming, a mezzo della piattaforma web adibita cliccabile al link indicato nel sito istituzionale dell’ente, le riunioni in videoconferenza nei giorni successivi sulla stessa piattaforma web adibita.
- Il presidente del consiglio, o il presidente della Commissione consiliare (o vice) in avvio di seduta, rammenta ai partecipanti che i lavori sono registrati, che i files audio e video saranno resi noti mediante pubblicazione e, ove previsto, che i lavori sono diffusi in diretta streaming per assicurarne la massima trasparenza e la pubblicità.
- Non può essere vietata la registrazione e la diffusione delle immagini e dell’audio da parte delle televisioni locali e nazionali

Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati, raccolti attraverso le registrazioni audio e video delle riunioni degli organi consiliari è il Comune di Agliana, con sede in Piazza Resistenza n. 2 – codice fiscale 00315980474, rappresentato per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679 dal sindaco protempore.

Responsabile per la protezione dei dati

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è l’avv. Michele Gorga, designato con decreto n. 13 del 18/05/2018, raggiungibile al seguente indirizzo email: dpo.privacy@comune.agliana.pt.it

Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati, raccolti attraverso le registrazioni audio e video delle riunioni del consiglio comunale e commissioni consiliari è effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri (art. 6, par. 1, lett.e) del regolamento UE 2016/679) e quindi per assicurare trasparenza e pubblicità dei lavori consiliari a norma dell’art. 2-sexies, comma 2 lett. f), del d.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018), che giustificano la registrazione e la diffusione dell’audio e del video delle riunioni.

Categorie di destinatari dei dati

I destinatari dei dati sono:

- gli uffici del comune preposti alla stesura dei verbali delle sedute e delle singole deliberazioni, nonché alla gestione delle piattaforme tecnologiche;
- il fornitore dei servizi di sviluppo, erogazione e gestione operativa delle piattaforme tecnologiche;
- tutti i soggetti pubblici e privati, interessati a visionare la diretta o la registrazione dei lavori consiliari

Diritti degli interessati

Gli interessati vantano i seguenti diritti:

- accedere ai dati personali per conoscere le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari della comunicazione dei dati e, ove possibile, il periodo di conservazione dei dati;
- ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguardano;
- opporsi al trattamento;
- portabilità dei dati;
- revocare il consenso al trattamento, precisando che tale diritto di revoca non può applicarsi ai casi in cui il trattamento sia necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è assoggettato il titolare o per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri, dei quali è investito il titolare.

Diritto di reclamo

Gli interessati hanno diritto a proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, con sede in Roma, Piazza Venezia n. 11 – protocollo@gpdp.it, protocollo@pec.gpdp.it come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).